

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE VII

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Michela Tamagnone

Presidente rel.

Dott. Roberta Dotta

Giudice

Dott. Alberto La Manna

Giudice

Ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 9449/14 V.G.

Promossa da:

_____ nata a _____, residente in _____
 _____, elettivamente dom.ta in _____, presso lo studio
 dell'avv. Eleonora Saccone che la rappresenta e difende per delega in atti

Parte adottante

Nei confronti di:

_____ il _____
 residente _____

Parte adottanda

E con l'intervento del P.M.

Avente ad oggetto: adozione di persona di maggiore età

MOTIVI DELLA DECISIONE

La signora _____, con ricorso depositato il 22 gennaio 2014, adiva il
 Tribunale di Torino al fine di ottenere, previi i necessari adempimenti, decreto di
 adozione di _____

Nel ricorso non venivano espresse le motivazioni alla base della domanda, ma
 veniva unicamente indicata la sussistenza dei presupposti postulati ex art. 291
 c.c.

Il Presidente fissava con decreto udienza per la comparizione avanti a sé dell'adottante e delle adottande, nonché delle persone tenute a prestare l'assenso all'adozione ai sensi dell'art. 297 c.c.

All'udienza del 16 giugno 2014 comparivano l'adottante e l'adottando ed il Presidente procedeva alla loro audizione, quindi si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa la acquisizione del parere del P.M.

Decorso il termine la causa veniva assunta a decisione da parte del Collegio.

Osserva il Collegio che nel caso di specie, pur sussistendo i requisiti di legge – età superiore ai 35 anni da parte dell'adottante, differenza di età tra adottante ed adottato superiore a 18 anni, assenza di prole da parte dell'adottante- la domanda non può trovare accoglimento.

Ed invero, come emerge dal verbale di udienza, l'adottante ████████ ha palesemente fornito risposte tali da far ritenere che essa sia in stato di incapacità naturale : essa non ha saputo infatti indicare il luogo ove nacque, la propria esatta data di nascita, i rapporti con l'adottando, le ragioni per cui intendeva procedere alla adozione.

Ora, pur non avendo la adozione di maggiorenne natura squisitamente contrattuale, tuttavia il consenso prestato deve evidentemente non apparire *prima facie* invalido, in quanto effettuato in presenza di vizi della volontà: infatti bensì vero che l'atto sarebbe meramente annullabile (Cass., n. 12556/12; Cass., n. 4694/92) , tuttavia deve ritenersi che qualora, come nel caso di specie, sia emersa in sede di comparizione il difetto di validità di uno dei presupposti essenziali per procedere al negozio che si vuol porre in essere – vale a dire, appunto, il consenso- l'Autorità Giudiziaria non possa procedere a dar luogo ad una pronuncia di accoglimento, in quanto in caso contrario contribuirebbe con il proprio provvedimento a dar luogo a negozio viziato, e cioè impugnabile, contraddicendo in tal modo alla funzione che le è propria.

Siffatta impostazione risulta vieppiù confermata dopo la modifica dell'art. 3131 c.c. intervenuta con L. 149/01, a seguito della quale la pronuncia di adozione deve essere effettuata con sentenza e non più con decreto : l'adozione di maggiorenne, dunque, deve essere ritenuta una fattispecie complessa, che si perfeziona con il concorso di tre atti parimenti essenziali, vale a dire i due atti negoziali (consenso di adottante ed adottato) ed atto giudiziale (la sentenza). Sicchè, difettando la validità di uno degli atti negoziali, la pronuncia dell'Autorità non potrà avere luogo.

Da quanto esposto discende il rigetto della domanda proposta da [REDACTED]

[REDACTED]
Non è luogo a pronuncia sulle spese, non essendo il [REDACTED] costituito.

Si dispone la trasmissione degli atti al Pm per quanto eventualmente di competenza in relazione alla situazione psico-fisica della sig.ra [REDACTED]

P.Q.M.

RESPINGE l'istanza.

Così deciso in Torino in data 25 luglio 2014

Il Presidente